

Napoli, 7 maggio 2020

**A TUTTE LE AZIENDE ASSISTITE
LORO SEDI**

OGGETTO: Circolare informativa n° 17/2020. Corresponsione del “trattamento integrativo” a favore del personale dipendente, a decorrere dal 1° luglio 2020.

La presente per comunicare, allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, che il D.L. n. 3/2020 introduce nell’ordinamento fiscale, un “Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e assimilati” e una “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, relativamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 e fino a tutto il 31 dicembre 2020. Nello specifico, il citato D.L. n. 3/2020, con particolare riferimento all’art. 1, prevede la corresponsione, a favore del lavoratore dipendente, di una somma a titolo di “trattamento integrativo” (ex bonus “Renzi”), che non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef, di un importo pari ad € 100,00 mensile e tanto nell’ipotesi in cui il reddito complessivo annuo non sia superiore ad € 28.000,00.

Si aggiunge, anche, che ciascun sostituto d’imposta sarà tenuto a riconoscere a favore di ogni lavoratore dipendente il citato trattamento integrativo, tenendo in debito conto, però, che in sede di conguaglio dovranno essere effettuate le opportune verifiche, allo scopo di constatare l’effettiva spettanza, in tutto o in parte, del relativo importo. È opportuno far presente, che qualora dovesse procedersi al recupero del trattamento integrativo, poiché non spettante, il sostituto d’imposta sarà tenuto a rateizzare lo stesso importo in otto rate (la rateizzazione è prevista solo nell’ipotesi in cui l’importo da recuperare sia superiore ad € 60,00).

Si precisa, altresì, che non rientrano nel trattamento integrativo in questione i redditi di cui all’art. 49 (es: pensioni di ogni genere), comma 2, lett. A), all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR (es: compensi corrisposti a soci di cooperative, borse di studio, ecc.) e del DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

Premesso quanto innanzi e per meglio chiarire le modalità con le quali viene determinato l’importo da corrispondere a ciascun lavoratore dipendente, si specificano, di seguito, i limiti reddituali ed il relativo importo da riconoscere:

Misura del bonus	Limite reddituale	Tipologia
€ 100,00 mensili	Fino ad € 28.000,00	Trattamento integrativo
€ 80,00 mensili	Da € 28.001,00 ad € 35.000,00	Idem
Da € 80,00 ad € 0,00	Da € 35.001 ad € 40.000,00	Idem

MARIA CAFASSO - Consulente del Lavoro

I - 80122 Napoli (NA)

Vico Dattero a Mergellina 11

Tel. +39 081 7613065 - Fax +39 081 2461838

mariacafasso@cafassoesterinoec.it

www.esterinocafasso.it

N. iscrizione all’Ordine 1438

Partita Iva 04045231216

Per completezza d'informazione, si fa presente, altresì, che il D.L. n. 3/2020, con particolare riferimento agli artt. 1 e 2, prevede l'attribuzione di un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, sempre a favore di ciascun lavoratore dipendente, a decorrere dal 1° luglio 2020, di un importo variabile, in funzione del reddito prodotto annualmente. Ad ogni modo, si riepiloga, di seguito, l'importo spettante, ripetesi, quale ulteriore detrazione dall'imposta lorda ed in base al reddito annuale:

- Reddito annuo tra € 28.000,00 ed € 35.000,00 (per prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020): € 480,00, aumentata del prodotto tra € 120,00 e l'importo corrispondente al rapporto tra € 35.000,00, diminuito del reddito complessivo ed € 7.000,00;
- Tra € 35.000,00 ed € 40.000,00 (per prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020): ulteriore detrazione fiscale pari ad € 480,00, spettante per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 40.000,00, diminuito del reddito complessivo e l'importo di € 5.000,00.

Anche per quanto riguarda l'applicazione dell'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, è previsto, in sede di conguaglio, apposita verifica per constatare l'effettiva spettanza, in tutto o in parte, della stessa detrazione.

È doveroso, comunque, far presente, che è opportuno attendere specifiche istruzioni operative da parte dell'Agenzia delle Entrate relative al nuovo meccanismo dell'eventuale recupero degli importi non spettanti, nonché per il recupero e versamento degli importi erogati o trattenuti dal sostituto d'imposta.

Su tutto quanto procede, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso
